

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI  
QUARTIERE**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO	NOTE
<p>Art. 1 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento s'intende:</p> <p>a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;</p> <p>b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;</p> <p>c) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;</p> <p>d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la gestione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;</p> <p>e) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la sola gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene almeno parzialmente determinato mediante assegnazioni da parte del Comune;</p> <p>f) per impianti senza rilevanza imprenditoriale quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;</p> <p>g) per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli atti a produrre un utile;</p> <p>h) per corrispettivo, l'importo che il Comune corrisponde al concessionario della gestione degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;</p> <p>i) per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario</p>	IDEM	

<p>della gestione degli impianti con rilevanza imprenditoriale;</p> <p>j) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;</p>		
<p>Art. 2</p> <p>Classificazione degli impianti sportivi</p> <p>1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e di Quartiere.</p> <p>2. Tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina.</p> <p>3. Allo stesso modo sono impianti sportivi di rilevanza cittadina quelli per i quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale.</p> <p>4. Per la temporaneità della destinazione e per le particolari modalità di acquisizione, sono da considerare impianti di rilevanza cittadina e soggetti alla stessa destinazione degli impianti sportivi comunali, anche gli impianti acquisiti in uso da terzi.</p> <p>5. Tutti gli altri impianti nonché quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici, ai sensi delle leggi 517/77 e 23/96, sono individuati come impianti di Quartiere.</p> <p>6. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina quelli di seguito</p>	<p>IDEM</p>	

<p>indicati:</p> <p>a) - Stadio Comunale Renato Dall'Ara</p> <p>b) - Palazzo dello Sport G. Dozza</p> <p>c) - Campo Scuola Baumann</p> <p>d) - Stadio per il baseball G. Falchi</p> <p>e) - Centro Sportivo Sterlino</p> <p>f) - Circolo Tennis Giardini Margherita</p> <p>g) - Piscine</p> <p>7. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione o la modificazione della classificazione esistente si effettua con atto di Giunta.</p>		
<p>Art. 3</p> <p>Oggetto e finalità</p> <p>1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da Istituti Scolastici, assegnati alla competenza quartierile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le piscine e gli impianti di rilevanza cittadina, le cui modalità di utilizzo e gestione sono regolate da specifici provvedimenti.</p> <p>2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.</p> <p>3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli</p>	<p>IDEM</p>	

interessi generali della collettività.		
<p>Art. 4</p> <p>Classificazione delle attività sportive</p> <p>1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.</p> <p>2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.</p> <p>3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:</p> <p>a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;</p> <p>b) attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..</p>	IDEM	
<p>Art. 5</p> <p>Ricognizione delle competenze</p> <p>1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:</p> <p>a) il Consiglio Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;</li> </ul>	<p>Art. 5</p> <p>Ricognizione delle competenze</p> <p>1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:</p> <p>a) il Consiglio Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;</li> </ul>	<p>Si è ritenuto opportuno eliminare il punto riguardante l'applicazione e la definizione delle tariffe, che ha ingenerato confusione sulle competenze e prodotto qualche problema di squilibrio tariffario sul territorio.</p> <p>Si è invece ritenuto di inserire espressamente la facoltà di deliberare le giornate di utilizzo gratuito, in modo che tale elemento possa essere considerato e valutato in sede di definizione contrattuale e non costituisca incertezze in merito a chi debba</p>

<p>- definisce, con il presente regolamento e con successivi atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;</p> <p>b) la Giunta:</p> <p>- attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e modifica la classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;</p> <p>- provvede all'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi di quartiere il cui sfruttamento pubblicitario è riservato al Comune;</p> <p>- definisce, nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni;</p> <p>- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;</p> <p>c) i Consigli di Quartiere:</p> <p>- definiscono gli indirizzi per la scelta del concessionario della gestione degli impianti, in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;</p> <p>- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, individuano l'esistenza di una situazione di rilevanza degli impianti;</p> <p>- definiscono eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati dal successivo articolo <b>7</b>;</p> <p>- nell'ambito del quadro</p>	<p>- definisce, con il presente regolamento e con successivi atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;</p> <p>b) la Giunta:</p> <p>- attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e modifica la classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;</p> <p>- provvede all'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi di quartiere il cui sfruttamento pubblicitario è riservato al Comune;</p> <p>- definisce, nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni;</p> <p>- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;</p> <p>c) i Consigli di Quartiere:</p> <p>- definiscono gli indirizzi per la scelta del concessionario della gestione degli impianti, in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;</p> <p>- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, individuano l'esistenza di una situazione di rilevanza <b>economica</b> degli impianti;</p> <p>- definiscono eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati dal successivo articolo <b>7</b>;</p> <p>- <b>deliberano il numero di</b></p>	<p>sostenere i costi di tali giornate.</p>
---	--	--

<p>tariffario approvato dalla Giunta applicano o definiscono le tariffe di utilizzo degli impianti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgono ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;</li> </ul> <p>d) il Direttore del Settore Sport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di Quartiere in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in particolare definisce, di anno in anno e d'intesa con i Direttori dei Quartieri, tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;</li> <li>- definisce le modalità e procedure per la gestione ed archiviazione dei dati relativi alle assegnazioni degli impianti da realizzarsi a cura degli uffici centrali e dei Quartieri;</li> </ul> <p>e) i Direttori di Quartiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di quartiere in relazione all'attività sportiva che in essi si svolge secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;</li> <li>- collaborano alle definizioni dei contenuti delle disposizioni organizzative da emanarsi da parte del Direttore del Settore Sport;</li> <li>- provvedono alla concessione in gestione degli impianti di Quartiere, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercitano i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;</li> <li>- esercitano ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Quartiere.</li> </ul>	<p><b>giornate annue di utilizzo gratuito da parte del Quartiere per manifestazioni di particolare interesse pubblico;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgono ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;</li> </ul> <p>d) il Direttore del Settore Sport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di Quartiere in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in particolare definisce, di anno in anno e d'intesa con i Direttori dei Quartieri, tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;</li> <li>- definisce le modalità e procedure per la gestione ed archiviazione dei dati relativi alle assegnazioni degli impianti da realizzarsi a cura degli uffici centrali e dei Quartieri;</li> </ul> <p>e) i Direttori di Quartiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di quartiere in relazione all'attività sportiva che in essi si svolge secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;</li> <li>- collaborano alle definizioni dei contenuti delle disposizioni organizzative da emanarsi da parte del Direttore del Settore Sport;</li> <li>- provvedono alla concessione in gestione degli impianti di Quartiere, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercitano i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;</li> <li>- esercitano ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Quartiere.</li> </ul>	
--	---	--

<p>Art. 6 Pianificazione dell'attività sportiva</p> <p>1. Il Consiglio di Quartiere provvede con apposito atto ad individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali.</p>	<p>Art. 6 <b>Individuazione della consistenza degli impianti</b></p> <p>1. Il Consiglio di Quartiere provvede con apposito atto ad individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali.</p> <p><b>2. Il Consiglio del Quartiere può decidere di destinare eventuali immobili, o parti di essi, compresi all'interno dei campi sportivi ad attività diverse da quella sportiva. In tale caso gli immobili possono essere assegnati e gestiti nel rispetto della normativa regolamentare di riferimento.</b></p>	<p>Si è modificata la titolazione per coerenza con il contenuto dell'articolo.</p> <p>Il comma 2 è stato aggiunto per consentire di fare chiarezza nei casi di attività diverse da quelle propriamente sportive che vengono esercitate in spazi contenuti negli impianti ( per es. attività sociali, aggregative, giovanili, ecc...). In tali casi si ritiene opportuno che le assegnazioni e gli atti contrattuali facciano riferimento alle specifiche e proprie normative regolamentari.</p>
<p>Art. 7 Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi</p> <p>1. Alla programmazione ed alla assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi nei giorni di sabato e festivi, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali nonché di manifestazioni di particolare interesse pubblico, provvede il Settore Sport.</p> <p>2. Alla programmazione ed alla assegnazione in uso degli impianti sportivi di quartiere dal lunedì al venerdì, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero e per manifestazioni di particolare interesse pubblico provvede il Quartiere competente per territorio.</p> <p>3. I Quartieri potranno procedere all'organizzazione di manifestazioni nei giorni di sabato e festivi previa autorizzazione del Settore Sport, che la rilascerà compatibilmente con la programmazione dell'attività agonistica.</p> <p>4. L'uso degli impianti sportivi</p>	<p>Art. 7 Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi</p> <p>1. Alla programmazione ed alla assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi nei giorni di sabato e festivi, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali nonché di manifestazioni di particolare interesse pubblico, provvede il Settore Sport.</p> <p>2. Alla programmazione ed alla assegnazione in uso degli impianti sportivi di quartiere dal lunedì al venerdì, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero e per manifestazioni di particolare interesse pubblico provvede il Quartiere competente per territorio.</p> <p>3. I Quartieri potranno procedere all'organizzazione di manifestazioni nei giorni di sabato e festivi previa autorizzazione del Settore Sport, che la rilascerà compatibilmente con la programmazione dell'attività agonistica.</p> <p>4. L'uso degli impianti sportivi</p>	<p>Mera precisazione riguardante la normativa di riferimento</p>

<p>compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Quartiere competente per territorio sulla base delle norme di cui alle leggi n.517/1977 e legge 23/1996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.</p> <p>5. La assegnazione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.</p> <p>6. I Consigli di Quartiere definiscono con proprio atto eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati dal successivo articolo 8.</p>	<p>compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Quartiere competente per territorio sulla base <b>della legislazione vigente</b> e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.</p> <p>5. La assegnazione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.</p> <p>6. I Consigli di Quartiere definiscono con proprio atto eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati dal successivo articolo 8.</p>	
<p>Art. 8 Modalità e criteri per l'assegnazione in uso</p> <p>1. Il Comune assegna l'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:</p> <p>a) Federazioni, Enti di Promozione Sportiva nonché a Società Sportive affiliate a Federazioni del CONI che siano iscritte all'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del Regolamento "Disposizioni applicative dell'art. 4 dello Statuto Comunale: rapporti con le libere forme associative", ai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni di cui alla normativa regionale che svolgono le attività previste al precedente art. 4;</p> <p>b) aggregazioni spontanee di cittadini</p> <p>c) a soggetti aventi finalità di lucro.</p> <p>2. Nei limiti del possibile le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.</p> <p>3. La collocazione territoriale</p>	<p>IDEM</p>	

della sede legale degli enti richiedenti l'assegnazione non può costituire motivo di esclusione dalla richiesta di assegnazione in un Quartiere diverso.

4. E' in facoltà dei Quartieri determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.

5. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata.

6. I soggetti di cui al comma 1 formulano annualmente le proprie richieste di assegnazione, secondo i tempi e le modalità che vengono annualmente rese pubbliche a:

a) al Settore Sport per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di Campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi;

b) al Quartiere competente per territorio per l'uso finalizzato allo svolgimento delle attività nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi e, al fine del pieno utilizzo degli impianti, anche per gli eventuali spazi non assegnati ai sensi della precedente lettera a)

7. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta al Quartiere competente per territorio.

8. L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni alle quali detto uso è assegnato.

9. All'assegnatario è fatto divieto di far utilizzare

<p>parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Settore o dal Quartiere competente. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.</p> <p>10. Il Quartiere competente provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari..</p> <p>11. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, l'assegnatario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Quartiere o al Settore Sport.</p> <p>12. Gli spazi inutilizzati o successivamente resisi disponibili sono assegnati in uso dal Quartiere o Settore Sport sulla base delle ulteriori richieste ricevute o rimaste inevase.</p>		
<p>Art. 9 Sospensione delle assegnazioni in uso</p> <p>1. Il Settore competente ed il Quartiere possono sospendere temporaneamente la validità delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.</p> <p>2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente o del Quartiere per quanto di rispettiva competenza.</p> <p>3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli assegnatari, né dal Comune.</p>		

<p>Art. 10 Revoca delle assegnazioni in uso</p> <p>1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di assegnazione, il Comune ha facoltà di revoca, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.</p> <p>2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte le assegnazioni in uso.</p> <p>3. Il Direttore del Settore Sport e i Direttori dei Quartieri, a seconda delle rispettive competenze, hanno facoltà revocare le assegnazioni in uso ovvero di non procedere a rilasciarle quando gli assegnatari o i richiedenti:</p> <p>a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;</p> <p>b) abbiano trasgredito alle norme del presente Regolamento;</p> <p>c) abbiano trasgredito alle disposizioni integrative emanate dai Quartieri e dal Settore competente;</p> <p>d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.</p>	<p>Art. 10 <b>Decadenza e</b> revoca delle assegnazioni in uso</p> <p>1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di assegnazione, il Comune ha facoltà di <b>dichiarare la decadenza dall'assegnazione</b>, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.</p> <p>3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte le assegnazioni in uso:</p> <p><b>a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;</b></p> <p><b>b) per sopravvenuto motivi di interesse pubblico;</b></p> <p><b>c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.</b></p> <p>3. Il Direttore del Settore Sport e i Direttori dei Quartieri, a seconda delle rispettive competenze, hanno facoltà <b>di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in</b> uso ovvero di non procedere a rilasciarle quando gli assegnatari o i richiedenti:</p> <p>a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;</p> <p>b) abbiano <b>violato</b> alle norme del presente Regolamento;</p> <p>c) abbiano <b>violato</b> alle disposizioni integrative emanate dai Quartieri e dal Settore competente;</p> <p>d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.</p>	<p>Le modifiche riguardano sostanzialmente precisazioni terminologiche per definire gli istituti della decadenza e della revoca, e fornire adeguato supporto alla redazione dei relativi provvedimenti</p>
--	---	--

<p>Art. 11</p> <p>Gestione degli impianti sportivi</p> <p>1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente Regolamento viene esercitata di norma in forma indiretta, mediante concessione a terzi.</p> <p>2. In via eccezionale i Quartieri potranno gestire anche direttamente gli impianti</p>		
<p>Art. 12</p> <p>Tipologia delle concessioni in gestione</p> <p>1. Le tipologie delle concessioni in gestione sono le seguenti:</p> <p>a) concessione in uso;</p> <p>b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale;</p> <p>c) concessione in gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale;</p> <p>d) concessione di costruzione e gestione.</p>	<p>Art. 12</p> <p>Tipologia delle concessioni in gestione</p> <p>1. Le tipologie delle concessioni in gestione sono le seguenti:</p> <p>a) concessione in uso;</p> <p>b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza <b>economica</b>;</p> <p>c) concessione in gestione di impianti con rilevanza <b>economica</b>;</p> <p>d) concessione di costruzione e gestione.</p>	<p>E' stato sostituito il termine "imprenditoriale" con "economica"</p>
<p>Art. 13</p> <p>Concessione in uso</p> <p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle palestre scolastiche e agli impianti di dimensioni non rilevanti.</p> <p>2. I Quartieri possono stipulare una convenzione con una delle associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto medesimo. In questo caso:</p> <p>a) a carico del concessionario dovrà essere previsto l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile;</p> <p>b) in considerazione degli oneri gestionali assunti dal concessionario si applicano, per l'uso degli impianti assegnati, tariffe di importo ridotto definite "quote di contribuzione";</p> <p>c) il concessionario riscuote le tariffe d'uso da parte degli altri assegnatari e corrisponde al</p>	<p>IDEM</p>	

<p>Comune le quote di contribuzione per l'intero arco orario delle assegnazioni effettuate nell'impianto;</p> <p>d) nel caso di impianti omologati per gare, l'associazione sulla base dei calendari ufficiali, cura l'allestimento degli spazi e la riscossione delle tariffe nei confronti degli utilizzatori.</p> <p>3. Il Quartiere può concedere direttamente la gestione di più impianti ad una associazione sportiva individuata tra gli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dai Consigli di quartiere. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2, lett. a), b), c) e d).</p> <p>4. La durata della concessione in uso corrisponde a quella prevista per le assegnazioni.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è consentito prevedere per le boccioline la gestione da parte di associazioni formate dagli abituali frequentatori dell'impianto e di utilizzare i criteri per la gestione dei centri sociali per anziani di cui alla deliberazione Consiliare O.d.G. n. 1/2003.</p>		
<p>Art. 14</p> <p>Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale</p> <p>1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale è riservata alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.</p> <p>2. La scelta del concessionario si effettua tramite una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge e con le modalità previste dal Regolamento comunale dei contratti e della normativa vigente.</p> <p>3. La durata della concessione è</p>	<p>Art. 14</p> <p>Concessione in gestione di impianti senza rilevanza <b>economica</b></p> <p>1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza <b>economica</b>, è riservata alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.</p> <p>2. La scelta del concessionario si effettua <b>secondo le procedure di selezione previste dalla legge e dal Regolamento comunale dei contratti</b> .</p> <p>3. La durata della concessione è: <b>a) di norma triennale e può</b></p>	<p>L'articolo contiene le modifiche più rilevanti e di maggior interesse per i Quartieri. Si è voluto definire l'ambito di scelta che il Quartiere può operare, consapevole della consistenza e della potenzialità degli impianti di territorio, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una scelta di concessione, per così dire "ordinaria" da potersi adottare quando l'impianto non è particolarmente complesso, con durata triennale, eventualmente rinnovabile;</li> <li>- la possibilità per i candidati alla gestione di assumere l'impegno di effettuare manutenzioni straordinarie, ovviamente dettagliatamente definite e sulla base di priorità indicate dal Quartiere, avendo riguardo a quelle che possano anche consentire un risparmio</li> </ul>

<p>triennale ed eventualmente rinnovabile, per un periodo non superiore all'anno. Gli anni corrispondono ad anni solari.</p> <p>4. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.</p> <p>5. Il concessionario dovrà altresì consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi del 7_ comma dell'art. 8 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di concessione e derivante da provvedimenti del Comune, nonché l'utilizzo di spazi per esigenze di tipo espositivo che il Comune abbia concesso a terzi per lo sfruttamento pubblicitario.</p> <p>6. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Quartiere o Settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.</p> <p>7. Al concessionario spetta:</p> <p>a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;</p> <p>b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;</p> <p>c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le</p>	<p><b>essere, eventualmente, rinnovabile, nei casi consentiti dalla legge, per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto; gli anni corrispondono ad anni solari</b></p> <p><b>b) Al fine della migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale la concessione in gestione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di nove anni. Per valorizzazione si intende un adattamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili la cui entità assuma rilievo economico non superiore al 50 per cento rispetto all'importo determinato per la gestione del servizio, ai sensi del successivo comma 11. La durata della concessione sarà stabilita tenendo conto dell'impegno finanziario sostenuto dal concessionario e del valore del bene da una successiva deliberazione di Giunta.</b></p> <p>4. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.</p> <p>5. Il concessionario dovrà altresì consentire l'accesso e l'uso gratuito</p>	<p>gestionale. A fronte di tale impegno, la durata contrattuale potrà essere maggiore, fino ad un massimo di 9 anni.( comma 3, punti a/b).</p> <p>- Al comma 7 punto f è stata reinserita la possibilità dello sfruttamento degli spazi pubblicitari ( vedi art 19 soppresso) in quanto la modalità "centralizzata" di sfruttamento di tali spazi, così come prevista dal regolamento vigente non ha dato i risultati attesi in termini economici e, comunque, richiederebbe un'attività specifica con risorse professionali delle quali il Settore non dispone.</p>
--	---	--

<p>limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;</p> <p>d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;</p> <p>e) un corrispettivo per la gestione come risulterà determinato a seguito delle procedure di gara per la scelta del concessionario;</p> <p>f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Settore Sport.</p> <p>8. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Quartiere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Quartiere solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune.</p> <p>9. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.</p> <p>10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi del precedente art. 5. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.</p>	<p>degli impianti alle scuole ai sensi del 7_ comma dell'art. 8 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di concessione e derivante da provvedimenti del Comune, nonché l'utilizzo di spazi per esigenze di tipo espositivo che il Comune abbia concesso a terzi per lo sfruttamento pubblicitario.</p> <p>6. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Quartiere o Settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.</p> <p>7. Al concessionario spetta:</p> <p>a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;</p> <p>b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;</p> <p>c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;</p> <p>d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;</p> <p>e) un corrispettivo per la gestione come risulterà <b>quantificato</b> in seguito alle procedure <b>di selezione</b> per la scelta del concessionario.</p> <p><b>f) Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;</b></p> <p>g) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Settore Sport.</p>	
--	--	--

	<p>8. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Quartiere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Quartiere solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune.</p> <p>9. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.</p> <p>10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi del precedente art. 5. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.</p> <p><b>11. L'importo di riferimento da utilizzare nelle procedure di selezione al fine di quantificare il corrispettivo previsto dalla lett. e), comma 7, del presente articolo, è determinato da ciascun Quartiere avvalendosi dei criteri minimi stabiliti dalla Giunta comunale i quali riguarderanno gli oneri gestionali degli impianti e gli elementi previsti dalle lett. a,b,c,d,f,g del comma 7 del presente articolo.</b></p>	
	<p>Art. 15</p> <p>Concessione in gestione di impianti con rilevanza <b>economica</b>.</p> <p>1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza <b>economica</b>, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge e con le modalità previste dal</p>	

	<p>Regolamento comunale dei contratti, e comporta la corresponsione di un canone al Comune.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi <b>3,4, 5, 6, 7 (ad eccezione della lett. e)</b>, e 10 del precedente articolo 14.</p> <p>4. Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso del Comune con il solo vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, e purché astenendosi dal qualsiasi genere di discriminazione.</p> <p>5. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione, che potrà essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.</p> <p>6. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune, ai sensi del precedente articolo 5, solo ed esclusivamente con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo, fatte salve ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione in gestione.</p> <p>7. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza e a fornire, in merito a queste ultime, informazione al Comune.</p>	
<p>Art. 16 Concessione di costruzione e gestione.</p> <p>1. La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dall'art 19, comma 2 e seguenti della L. 109/94 e successive modificazioni. Si intendono comprese nella</p>	<p>Art. 16 Concessione di costruzione e gestione.</p> <p>1. La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dall'art 19, comma 2 e seguenti della L. 109/94 e successive modificazioni. Si intendono comprese nella</p>	<p>Si è ritenuto opportuno inserire l'ultimo comma per precisare meglio l'ambito normativo di riferimento.</p>

<p>definizione di "costruzione", in conformità all'art 2 della legge 109/94, anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.</p>	<p>definizione di "costruzione", in conformità all'art 2 della legge 109/94, anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti. <b>Nei contratti misti di lavori e servizi, e nei contratti di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme di tale legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.</b></p>	
<p>Art. 17 Norme generali sulla vigilanza</p> <p>1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.</p> <p>2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.</p> <p>3. Il concessionario della gestione, il Settore ed il Quartiere per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.</p> <p>4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.</p>	<p>IDEM</p>	
<p>Art. 18 Revoca delle concessioni di gestione</p> <p>1. Le concessioni di gestione sono revocate dall'Amministrazione, quando:</p> <p>a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale</p>	<p>Art. 18 <b>Decadenza</b> e Revoca delle concessioni di gestione</p> <p>2. I concessionari per la gestione degli impianti sportivi sono dichiarati decaduti dall'Amministrazione Comunale quando:</p>	<p>Le modifiche riguardano solo precisazioni terminologiche ed un minimo aggiustamento sistematico.</p>

<p>da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;</p> <p>b) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi</p> <p>c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico allegato alla convenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili; nonché all'incolumità e alla salute degli utenti.</p> <p>d) I concessionari di cui agli artt. 13 e 14 si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell' esecuzioni dell' eventuali prestazioni pecuniarie a loro carico.</p> <p>e) Per motivi di interesse pubblico.</p> <p>1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate, quando:</p> <p>a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti (soppresso) ;</p> <p>b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;</p> <p>c) per sopravvenuto motivi di interesse pubblico;</p> <p>d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.</p>	<p>a) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi</p> <p>b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico allegato alla convenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili; nonché all'incolumità e alla salute degli utenti.</p> <p><b>c) si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell' esecuzioni dell' eventuali prestazioni a loro carico.</b></p> <p>3. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate, <b>fatte salve le eventuali conseguenze previste ai sensi dell'articolo 21-quinquies della L. n. 15/2005</b> , quando:</p> <p><b>a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;</b></p> <p><b>b) per sopravvenuto motivi di interesse pubblico;</b></p> <p><b>c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.</b></p>	
<p>Art. 19 Riserva sullo sfruttamento pubblicitario.</p> <p>1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sottoelencati viene riservato al Comune e le modalità sono affidate alla gestione del Settore Sport. Tale elenco potrà essere modificato od integrato con atto della Giunta Comunale:</p> <p>Palestra "Baratti" di via Irnerio 4;</p> <p>Impianto "Lucchini" di via Andrea Costa 167/2;</p>	<p><b>SOPPRESSO</b></p>	<p>Vedi nota all'art 16.</p>

<p>Centro Sportivo "Casteldebole" di via Bottonelli 70;</p> <p>Centro Sportivo "Cavina" di via Biancolelli 36;</p> <p>Centro sportivo "G. Bernardi" di via degli Orti 60;</p> <p>Centro Sportivo "La Dozza" di via Romita 2;</p> <p>Centro Sportivo "Arcoveggio" di via Corticella 180/4;</p> <p>Centro Sportivo "Corticelli" di via Zoni 1;</p> <p>Centro Sportivo "Barca" di via Sanzio 6;</p> <p>Palazzetto "Pilastro" di via Pirandello 7;</p> <p>Campo baseball "Pilastro" di via Pirandello 9;</p> <p>Campo calcio "Pilastro" di via Pirandello 5;</p> <p>Campo Scuola "Baumann" di via Bertini.</p> <p>2. I concessionari della gestione degli impianti sportivi di quartiere saranno conseguentemente obbligati alla messa a disposizione di spazi esterni e/o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui il concessionario di un impianto a rilevanza imprenditoriale o di una concessione di costruzione/ampliamento e gestione, sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto</p> <p>3. Su richiesta del Quartiere competente, il concessionario della gestione potrà essere autorizzato, dal Direttore del Settore Sport, a stipulare contratti pubblicitari di interesse locali in spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora questa attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.</p>		
<p>Art. 20</p> <p>Tariffe per l'uso degli impianti sportivi</p> <p>1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli</p>	<p>Art. 20</p> <p>Tariffe per l'uso degli impianti sportivi</p> <p>1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli</p>	<p>Gli elementi rilevanti di modifica attengono all'inserimento, al comma 4, della previsione della determinazione per gli adeguamenti ISTAT, al fine di rendere omogenea ed effettiva tale applicazione.</p>

<p>utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.</p> <p>2. La definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale dovrà tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e favorire particolarmente l'accesso dei giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata.</p> <p>3. I Quartieri applicano o definiscono le tariffe di utilizzo degli impianti nell'ambito del quadro tariffario approvato dalla Giunta.</p> <p>4. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT - base Bologna - a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva.</p> <p>5. I Consigli di Quartiere, possono deliberare la assegnazione gratuita o a tariffa agevolata degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico</p>	<p>utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.</p> <p>2. La definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale dovrà tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e favorire particolarmente l'accesso dei giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata.</p> <p>3. I Quartieri applicano le tariffe di utilizzo degli impianti nell'ambito del quadro tariffario approvato dalla Giunta.</p> <p>4. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT - base Bologna - a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva, <b>con provvedimento vincolante emanato dal dirigente del Settore Sport.</b></p>	<p>Il comma 5 è stato soppresso, in ragione di quanto previsto all'art 5 comma 1 punto c , per i motivi indicati nella relativa nota.</p>
<p>Art. 21</p> <p>Modalità di riscossione delle tariffe</p> <p>1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione; i concessionari in uso di cui al precedente art. 13 corrispondono al Comune le quote di contribuzione previste per lo specifico impianto in gestione.</p> <p>2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.</p> <p>3. Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione.</p>	<p>IDEM</p>	

<p>Art. 22</p> <p>Rinvii</p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:</p> <p>a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e n. 23/96;</p> <p>b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;</p> <p>c) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;</p> <p>d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;</p> <p>f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;</p> <p>g) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, all'Albo delle Libere Forme associative del Comune di Bologna, nonché all'Albo previsto dalla legge regionale Emilia Romagna n. 34 del 9 dicembre 2002;</p> <p>2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.</p>	<p>IDEM</p>	
<p>Art. 23</p> <p>Norme transitorie, entrata in vigore</p>	<p>Art. 23</p> <p>Norme transitorie, entrata in vigore</p>	

<p>e abrogazione di norme</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e si applica a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.</p> <p>2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.</p> <p>3. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione O.d.G. n. 68 del 21 aprile 1999 e comunque tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.</p> <p>4. Le deliberazioni O.d.G. n. 1156 del 12 marzo 1990 e n. 141 del 3 maggio 1993 sono abrogate, limitatamente alle disposizioni inerenti gli impianti oggetto del presente Regolamento, a far tempo dall'intervenuta esecutività dell'atto di Giunta con il quale si provvederà alla definizione delle tariffe, agevolazioni e quote di contribuzione per l'uso degli impianti, da adottarsi nell'ambito degli indirizzi contenuti nel presente regolamento e che troverà applicazione a partire dall'anno sportivo 2003-2004.</p>	<p>e abrogazione di norme</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e si applica a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.</p> <p>2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.</p> <p>3. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione O.d.G. n. 68 del 21 aprile 1999 e comunque tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.</p> <p>4. Le deliberazioni O.d.G. n. 1156 del 12 marzo 1990 e n. 141 del 3 maggio 1993 sono abrogate, limitatamente alle disposizioni inerenti gli impianti oggetto del presente Regolamento, a far tempo dall'intervenuta esecutività dell'atto di Giunta con il quale si provvederà alla definizione delle tariffe, agevolazioni e quote di contribuzione per l'uso degli impianti, da adottarsi nell'ambito degli indirizzi contenuti nel presente regolamento .</p>	